

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4627 del 26/08/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1000 del 15/04/2015 intestata a CANTIERE DEL PARDO S.P.A. per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4860 del 25/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Michele Maltoni

Questo giorno ventisei AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1000 del 15/04/2015 intestata a CANTIERE DEL PARDO S.P.A. per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1000 del 15/04/2015, Prot. Prov.le 36396/2015 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTIERE DEL PARDO S.P.A. con sede legale in Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive, compresa l'attività di impiantistica sulle imbarcazioni stesse, sito nel Comune di Forlì,*

Via F.lli Lumiere n. 34.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 33053 del 21/04/2015, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'AUA sopra citata ricomprende,

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Considerato che in data 08/07/2026 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpaè al prot PG/2026/125391 del 09/07/2026, inerente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi e l'acustica, con particolare riferimento all'eliminazione delle emissioni E1, E10, E18, alla modifica della emissione E3, e all'inserimento della emissione E22.

Viste le seguenti norme settoriali in materia di:

emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- Linea Guida 35/DT “Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.” approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpaè;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);

impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- con PEC del 10/07/2026 avente PG/2026/126692, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con contestuale richiesta di presentazione di documentazione a perfezionamento della comunicazione;
- in data 14/07/2026 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito al PG/2026/129827;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli funzionali all'aggiornamento dell'AUA di seguito indicati:

- Rapporto istruttorio emissioni in atmosfera datato 21/08/2026, ove viene accolto quanto proposto dalla ditta e viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

- Parere acustico senza condizioni emesso dal Comune di Forlì con Prot. Com.le 103720 del 24/08/2026, acquisito al PG/2026/152902;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 1000 del 15/04/2015, Prot. Prov.le 36396/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTIERE DEL PARDO S.P.A. con sede legale in Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive, compresa l'attività di impiantistica sulle imbarcazioni stesse, sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 33053 del 21/04/2015 e successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Visto il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Cristian Silvestroni acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e al sottoscritto di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 1000 del 15/04/2015**, Prot. Prov.le 36396/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTIERE DEL PARDO S.P.A. con sede legale in Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive, compresa l'attività di impiantistica sulle imbarcazioni stesse, sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 33053 del 21/04/2015 e successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 1000 del 15/04/2015.
3. **Di stabilire** che il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 1000 del 15/04/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
4. **Di trasmettere** la presente determina al SUAP del Comune di Forlì ai fini della conseguente notifica all'impresa; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, ad Arpae, ad AUSL, agli uffici interessati del Comune di Forlì e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Dirigente

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena

Elena Montepaone

Il Responsabile Incarico di Funzione

Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia Forlì-Cesena

Michele Maltoni

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1000 del 15/04/2015 prot. n. 36396, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/04/2015 prot. 33053 e successivi aggiornamenti.

In data 08/07/2026 è stata presentata la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con particolare riferimento all'eliminazione delle emissioni E1, E10, E18, alla modifica della emissione E3 (nuova disposizione aeraulica e ridimensionamento dei diametri del collettore modificato) e all'inserimento della nuova emissione E22 (il gruppo aspirante/filtrante a servizio dell'ex allestimento dell'emissione E18 viene spostato a servizio del reparto allestimento 1 con denominazione E22 "Allestimento 1" in sostituzione dei gruppi aspiranti E1 "Aspirazione montaggi" ed E10 "Aspirazione macchine" che vengono dismessi come gruppi aspiranti e come emissioni).

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento complessivo degli inquinanti autorizzati.

Sulla base di quanto sopra riportato, si valuta che vi siano le condizioni per accogliere quanto comunicato dalla Ditta, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera come riportato di seguito.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1000 del 15/04/2015 prot. n. 36396, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/04/2015 prot. 33053, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- n. DET-AMB-2020-1795 del 21/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/04/2020 prot. 32767;
- n. DET-AMB-2021-3624 del 19/07/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/07/2021 prot. n. 78409;
- n. DET-AMB-2022-3757 del 22/07/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/07/2022 prot. n. 86202;
- n. DET-AMB-2024-3155 del 03/06/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2024 prot. n. 72269;
- n. DET-AMB-2024-5188 del 23/09/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 25/09/2024 prot. n. 116640;
- n. DET-AMB-2025-4561 del 06/08/2025, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2025 prot. n. 98263;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 08/07/2026 e acquisita da Arpae al prot n. 125391 del 09/07/2026, per il rilascio del presente aggiornamento di AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE IT1 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (746,8 kW, a metano)

EMISSIONE IT2 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (746,8 kW, a metano)

EMISSIONE IT3 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICIO E SANITARIA (34 kW, a metano)

EMISSIONE IT4 – GENERATORE ARIA CALDA (209 kW a metano)

EMISSIONE IT5 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (358 kW, a metano)

EMISSIONE IT6 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (455 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla produzione imbarcazioni da diporto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E3 – REPARTO PROTOTIPI (polveri legno)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E8 – SALDATURA (non inox)

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – STAMPAGGIO VETRORESINA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – STAMPAGGIO VETRORESINA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico

Portata massima	60.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E16 – ASPIRAZIONE ALLESTIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche e pressostato differenziale

Portata massima	7.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E17 – LAVAGGIO ATTREZZATURE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	2	h/g

Limiti di emissione:

Sostanze organiche volatili (esprese come Carbonio organico totale)	200	mg/Nmc
---	-----	--------

EMISSIONE N. E19 – ASPIRAZIONE ALLESTIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	22.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E20 – LAVAGGIO ATTREZZATURE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	2	h/g

Limiti di emissione:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE N. E21 – LAVAGGIO ATTREZZATURE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	2	h/g

Limiti di emissione:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE N. E22 – ALLESTIMENTO 1

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E22** con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E22** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E22** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il **Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una **relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E3, E8, E9, E11, E16, E19 ed E22** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a

partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

9. La Ditta dovrà provvedere alla tenuta del **registro** di cui al successivo punto 13, sul quale annotare mensilmente i consumi di gelcoat, resine poliestere e relativi catalizzatori, validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo di tali materiali. Tali consumi non devono essere superiori a **18.000 kg/anno**.
10. Il gelcoat e le resine poliestere, pronte all'uso, dovranno avere un contenuto di **stirene non superiore al 35% in massa**.
11. La Ditta dovrà provvedere alla tenuta del **registro** di cui al successivo punto 13, sul quale annotare mensilmente il consumo di acetone utilizzato per la pulizia delle attrezzature, validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo di tale materiale. Tali consumi non devono essere superiori a **4.400 kg/anno**.
12. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a) dovranno essere annotati, con frequenza almeno mensile, il consumo di gelcoat, resine e relativi catalizzatori, validato dalle fatture di acquisto, e il numero di giorni di utilizzo di tali materie, come richiesto al precedente punto 9;
 - b) dovranno essere annotati, con frequenza almeno mensile, il consumo di acetone utilizzato per la pulizia delle attrezzature, validati dalle relative fatture di acquisto, e il numero di giorni di utilizzo di tale materia, come richiesto al precedente punto 11.
14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 13. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni

attivate;

- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

15. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E3, E9, E11, E16, E19 e E22** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data

e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

18. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

19. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);

	ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

20. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e

documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.